

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2632

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCALERA, FALOMI, FABRIS,
CAVALLARO, NIEDDU, MANZELLA, MARINO, MALABARBA,
DE PAOLI, CASTELLANI, VERALDI, COLETTI, BATTAGLIA
Giovanni, MASCIONI, VICINI, PIZZINATO, BEDIN, TOIA,
DENTAMARO, LIGUORI, STANISCI e D’ANDREA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 2003

—————

**Ripristino dell’imposta di successione limitatamente
ai grandi patrimoni**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma dell'imposta sulle successioni, realizzata nel 2000 dal centrosinistra aveva creato le premesse per farne un tributo sopportabile e applicabile, abbandonando la severità del vecchio trattamento ed inquadrandola in un equo sistema tributario fondato sulla capacità contributiva. I punti principali della riforma riguardavano la scomparsa del tributo che si applicava con aliquote tra il 4 e il 20 per cento sul patrimonio, prima della divisione tra gli eredi; la quota esentasse passava dai 350 milioni sull'intero asse ereditario a 350 milioni per ogni erede o per ogni persona che ha ricevuto la donazione. La franchigia saliva a un miliardo pro-capite se a ereditare era un minorenni o un affetto da grave *handicap*; esclusi BOT, CCT e altri titoli di Stato. Era inoltre abolito il sistema di tassazione progressivo basato su scaglioni (dal 3 al 33%) della vecchia imposta, secondo i gradi di parentela tra il defunto e gli eredi. Con la riforma, si applicavano in maniera proporzionale soltanto tre aliquote: 4 per cento sull'eredità a favore del coniuge e dei discendenti diretti (figli o nipoti in assenza di figli), 6 per cento su fratelli, zii e nipoti, 8 per cento sui parenti oltre il terzo grado e gli estranei.

L'eliminazione dell'imposta sulle successioni, intervenuta nel 2001, ha determinato una forte asimmetria nella progressività dell'imposizione fiscale.

Infatti, l'imposta sulle successioni e donazioni colpisce l'arricchimento gratuito derivante da trasferimenti di ricchezza o *mortis causa* (successione), o da un atto di liberalità (donazione). L'effetto comune delle due vicende è il subentrare di un soggetto nella ti-

tolarità di beni e diritti a titolo gratuito. Si tratta dunque di un'imposta fondata sulla capacità contributiva: l'abolizione dell'imposta di successione e donazioni potrebbe sollevare dei problemi di riconsiderazione dell'intera categoria degli arricchimenti gratuiti.

Ora, la scelta dell'abolizione dell'imposta è questione unicamente italiana. L'imposta infatti resta in vigore in Europa (in Germania è addirittura prevista nella Costituzione, art. 106) così come negli USA, dove sono stati gli stessi contribuenti più ricchi a chiederne la sopravvivenza come tassazione degli arricchimenti gratuiti. In Italia, l'abolizione dell'imposta produce un vuoto proprio nel settore della fiscalità degli arricchimenti gratuiti.

Per questo, la vicenda della soppressione dell'imposta ha acquistato un valore eminentemente simbolico. Si è parlato a tale proposito (E. De Mita su *Il Sole* 24 ore del 30.6.01) di «scelta emotiva». Inoltre la soppressione dell'imposta di successione e donazione solo per gli atti a titolo gratuito pone un altro problema «di uguaglianza» in quanto avremo una registrazione con tassa fissa. Qui il principio di uguaglianza richiederebbe allora che tutti gli atti giuridici fossero registrati con tassa fissa.

Con il presente disegno di legge, si intende quindi ripristinare la normativa del 2000, che assoggetta all'imposta solo i patrimoni di maggiore consistenza ed esenta gran parte dei contribuenti, eliminando una distorsione che attenua fortemente la progressività del sistema impositivo italiano. Il disegno di legge non comporta onere finanziario, ma produrrà un aumento di gettito per l'erario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

